CCLVIII. SEDUTA

SABATO 23 LUGLIO 1949

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 9709

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissioni permanenti) 9737

(Trasmissione) 9710

Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) 9737

Disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali » (520) (Discussione e approvazione):

MACRELLI 9710
TROIANO 9712
MUSOLINO 9713, 9731
BUBBIO 9713
CONTI 9714
LANZETTA 9714
RUBINACCI 9721
MARCHINI CAMIA 9721
BUIZZA, *relatore* 9715
TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici* 9718, 9723, 9726, 9731
BOERI 9722, 9723
PORZIO, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri* 9716, 9722
BISORI 9724
PANETTI 9725, 9726
BATTISTA 9725

Disegno di legge: « Autorizzazione di una prima spesa di lire un miliardo occorrente per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate » (431) (Discussione e approvazione):

CASARDI, *relatore* 9732

Disegno di legge: « Concessione di una nuova sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) (278) (Discussione e approvazione):

SANNA RANDACCIO, *relatore* . *Pag.* 9733, 9735
PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio* 9735
GORTANI 9736
LUSSU 9736

Disegno di legge: « Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi » (480) (Discussione e approvazione):

BRAITENBERG, *relatore* 9737
PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio* 9738

Ordine del giorno (Inversione):

PRESIDENTE 9732
BRAITENBERG 9737

La seduta è aperta alle ore 9,30.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Magrì per giorni 1, Monaldi per giorni 1, Ottani per giorni 3, Pallastrelli per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge: « Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società finanziaria marittima "Finmare" » (512-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali » (520) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo modificato dalla Commissione.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato numero 520-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Primo iscritto a parlare è il senatore Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, se non erro, questa è la quarta legge che porta il nome ed il crisma del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro onorevole Tupini, ed io voglio accoppiare al suo nome anche quello di un caro e buon amico, l'onorevole Camangi, che con amore e con passione compie il suo dovere di Sottosegretario a quel dicastero.

Abbiamo approvato già le altre leggi con lo augurio che servano veramente al Paese, come debbono servire, per risolvere la crisi dolorosa che travaglia la nostra Nazione, soprattutto dopo la tragica vicenda della guerra.

Il principio che informa la legge attuale fondamentalmente è buono. Non avendo gli Enti locali i mezzi per eseguire le opere pubbliche di loro pertinenza, nè avendo lo Stato la possibilità di anticipare i fondi o di assegnare notevoli contributi di capitale, come è stato fatto per qualche tempo in base alla legge per i lavori a sollievo della disoccupazione, la nuova legge mobilita, per dir così, le disponibilità della Cassa depositi e prestiti, delle Casse di risparmio, degli Istituti di credito ed anche dei privati e concorre per un lungo periodo di annualità nell'ammortamento dei prestiti. In questo modo con lo stanziamento di un miliardo si rende possibile l'esecuzione di circa 25 miliardi di lire di lavoro.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Presso a poco.

MACRELLI. Va bene. In qualche punto però possono essere fatte delle osservazioni o almeno delle riserve. Innanzi tutto io credo opportuno di rilevare che per alcune categorie di opere la nuova legge prevede un trattamento molto meno favorevole delle leggi vigenti e se le opere non hanno potuto essere eseguite quando le condizioni erano più vantaggiose, come lo potranno ora con un contributo molto più modesto? Un accenno ho gia fatto all'onorevole Sottosegretario il quale mi ha dato una spiegazione. Comunque ripeto l'osservazione, perchè desidero qualche delucidazione in proposito. Per le strade comunali rotabili di allacciamento di Comuni e frazioni isolate la legge del 15 lugio 1906, n. 383, faceva gravare sui comuni soltanto un sesto delle spese cioè il 16,66 per cento, mentre la nuova legge all'articolo 2 assegna il contributo del 4,5 per cento per 35 anni, corrispondente nella migliore delle ipotesi al valore attuale del 66,70 per cento. Con la nuova legge i comuni dovranno sostenere la spesa del 33,22 per cento cioè il doppio di quanto era stabilito dalla citata legge del 1906. Se questa mia osservazione non risponde al vero e verrà una rettifica da parte del Ministro io sarò lietissimo di accettarla. È superfluo rilevare a questo proposito la importanza della viabilità rurale e la necessità di facilitare con ogni mezzo le opere destinate a migliorare le comunicazioni.

Un'altra osservazione io avevo fatta o avevo intenzione di fare basandomi sul disegno di legge presentato alla Camera dei deputati. La Camera fortunatamente dopo una serie di riunioni pubbliche e, credo, soprattutto di riunioni di Commissione ha portato modifiche

sostanziali delle quali prendiamo volentieri atto. Mi riferisco particolarmente alla costruzione degli ospedali. L'articolo 4 del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati stabiliva:

« A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere, nella seguente misura:

« 1) del 4 per cento con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni;

« 2) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 350 milioni;

« 3) del 2 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 450 milioni.

« Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite » ecc.

La Camera dei deputati, attraverso un lavoro notevole della competente Commissione, ha modificato l'articolo che risulta invece così formulato:

« A favore dei comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dei lavori pubblici, nella seguente misura:

« 1) del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni;

« 2) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 350 milioni;

« 3) del 2 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 450 milioni.

« Lo stesso contributo di cui al precedente numero 3° può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di lire 500 milioni.

« Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite » ecc.

Io ero e sono un po' preoccupato, e la mia preoccupazione non è solo d'indole generale, per quanto abbia sentito la voce di molti colleghi che collima con la mia; mi preoccupo delle condizioni particolari in cui vive il Comune nel quale svolgo la mia attività di cittadino e di amministratore. Cesena ha un ospedale insufficiente in modo assoluto, devastato dalla guerra, con ambienti limitati, per cui debbono vivere promiscuamente i malati di t.b.c. con quelli affetti da altri morbi, e voi comprendete il pericolo di questa promiscuità.

Mi preoccupavo della dizione e dell'applicazione successiva dell'articolo 4 per quel che riguarda il disegno di legge presentato alla Camera e mi ero affrettato a suggerire un emendamento che voi avrete certamente letto; dico questo perchè ho avuto il consenso di molti colleghi. L'emendamento è il seguente:

« Dopo il 3° comma aggiungere il seguente: "I contributi di cui al presente articolo sono concessi anche per gli ospedali che vengono costruiti in sostituzione di altri esistenti che siano insufficienti per capacità, che non possiedano i requisiti prescritti per le costruzioni ospedaliere e che per ragioni tecniche ed economiche non convenga ampliare e sistemare per renderli rispondenti alle necessità dell'Ente cui appartengano e alle norme di legge.

« Nel caso di cui al precedente capoverso il contributo sarà concesso in base alla differenza fra il costo del nuovo ospedale e il va-

lore dello stabile in cui si trovava l'ospedale preesistente " ».

Io penso però che il mio emendamento possa essere superato dal contenuto...

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Preceduto, non superato.

MACRELLI. Preceduto dal contenuto dell'articolo 4 della legge così come viene presentata. Però, quando lei onorevole Ministro affronterà il problema, vorrei che dicesse una parola più chiara e precisa perchè l'articolo 4 così come è formulato potrebbe prestarsi a delle interpretazioni vaghe, dato che si parla di comuni sprovvisti di tali opere oppure di opere che siano « dichiarate tecnicamente inidonee (io vorrei una spiegazione su questo avverbio " tecnicamente ") non suscettibili di miglioramento ». Anche questa frase merita un commento esegetico da parte del Governo. Vedete che io in fondo mi accontento di poco e per fare che la legge non ritorni alla Camera non insisto sul mio emendamento. Ma chiedo però qualche precisazione.

Avrei finito se non dovessi fare almeno una raccomandazione. In genere tutte le volte che parliamo di bilanci o di leggi attinenti ai lavori pubblici noi finiamo i nostri discorsi con delle raccomandazioni, ma sono però raccomandazioni generiche. Anche il rilievo che faccio in questo momento può essere superato da un fatto recentissimo. Le leggi già approvate e non ancora pubblicate (fino ad ora ne sono state pubblicate due, manca la terza e naturalmente la quarta; quindi il pensiero corre ugualmente e vale per il futuro, vale per questa legge come dovrà valere per le altre leggi che dovremo fare per sistemare un po' il nostro Paese) — ripeto — le leggi già approvate e non ancora pubblicate sulla ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per le nuove costruzioni edilizie, hanno ottenuto l'effetto di provocare la sospensione di molte costruzioni, perchè i proprietari intendono usufruire delle condizioni più vantaggiose stabilite dalla nuova legge. La stessa legge che stabilisce certi privilegi fiscali, ma precisa che le tasse pagate non vanno restituite, suggerisce la convenienza di attendere la pubblicazione per non dover sostenere oneri che dalla nuova legge vengono esclusi. Anche per questa legge sulle opere pubbliche molte inziative degli Enti locali sono rimaste sospese in attesa che la legge stessa sia approvata e pubblicata. Per impedire che continuino e si aggravino questi sinistri effetti e per far sì che le nuove leggi siano veramente utili ed efficaci strumenti per la ripresa edilizia, e per l'attuazione di un vasto programma di opere pubbliche, occorre allora che all'approvazione segua in breve termine la pubblicazione e su questo credo che siamo tutti perfettamente d'accordo. Infatti così saranno evitati lunghi periodi di incertezza e di attesa che provocano la sospensione e il ritardo dei progetti e delle iniziative con risultati che non erano certamente negli intendimenti del Governo che questi progetti aveva presentato e delle Camere che li hanno approvati.

Io credo che su questo mio concetto siate tutti d'accordo: non si lasci passare un termine così lungo che sembra infinito per coloro che debbono attendere. E vorrei rivolgermi anche alla Presidenza del Senato per una preghiera. Noi abbiamo approvato recentemente delle leggi; anzi non solo recentemente ma anche da molti mesi: ebbene queste leggi giacciono alla Camera dei deputati. Perchè questo ritardo? Una sollecitazione con le dovute forme dovrebbe pur essere fatta. Io non so chi possa provvedere, ma certo è che vi sono dei lassi dei tempi che permettono una *vacatio legis* che non può essere ammessa soprattutto da legislatori come siamo noi o come presumiamo di essere.

Queste sono le osservazioni che intendevo fare e attendo ora dal banco del Governo parole rassicuranti. (*Applausi e congratulazioni*).

TROIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROIANO. Parlo a nome mio personale e non a nome del Gruppo al quale appartengo perchè questo è già d'accordo nel senso di votare la legge così com'è congegnata. Però debbo dire qualche cosa che si riferisce in modo speciale alla Basilicata. Mi risulta che in Italia occorrerebbero non meno di 1000 miliardi per venire incontro in modo concreto ai problemi che si dovrebbero risolvere col presente

provvedimento. Viceversa il progetto di legge che è al nostro esame prevede un finanziamento di soli 50 miliardi; appena la ventesima parte della somma che sarebbe necessaria. Da questo si deduce che i Comuni si affaticheranno a presentare dei progetti, cercheranno di avere il prestito o il sussidio dallo Stato, ma non otterranno nulla perchè i sussidi sono limitati a 50 miliardi, il che significa che resterà scoperta la ragguardevole somma di 950 miliardi; non potranno avere prestiti dalla Cassa depositi e prestiti perchè essa è già impegnata per 40 miliardi per la precedente legge Tupini sulle case economiche-popolari, e neanche dagli altri Istituti finanziari perchè essi sono oberati da mille richieste da parte dello Stato: la somma di 68 miliardi, se non sbaglio, è impegnata per costruzioni navali, 50 per lavori a pagamento differito e così vi sono anche tante altre spese per conto dello Stato che richiedono vistosi finanziamenti, vera manna celeste per detti Istituti!

Cosicchè, in effetti, questa legge resterà in gran parte inoperante o operante per una piccolissima parte di comuni: per quelli che giungeranno prima facendo una corsa per arrivarci, quelli che avranno più o meno voce in capitolo e gli altri resteranno a bocca asciutta; e per questo sarà data la croce addosso a tutti gli amministratori. Ciò accadrà specialmente per la Basilicata e per la Calabria, per molte ragioni di indole generale, ma soprattutto perchè i comuni non hanno uffici tecnici. In Basilicata e in Calabria ci sono molte opere cominciate dallo Stato per conto degli Enti locali; con questa legge lo Stato viene a dire che non se ne occuperà più. È vero che si lascia ai comuni di scegliere tra questa legge e altre leggi più favorevoli, però io credo che in questa maniera non ci sarà alcuna alternativa perchè si dirà: se farai così, avrai qualche cosa, altrimenti niente. Il secondo comma dovrà pertanto essere modificato nel senso che è un obbligo per lo Stato eseguire le leggi Chimirri, Zanardelli senza bisogno che i comuni facciano questa scelta. I comuni non possono scegliere che quello che è più conveniente per loro e quindi non vi è bisogno di scelta. Quel che io ho detto non significa opposizione alla legge, solamente ho voluto rilevare i difetti essenziali. Non ho altro da aggiungere per ora. Non presento emendamenti per non ritardare l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Già il collega Troiano ha assorbito una parte del mio intervento e pertanto mi associo alle sue considerazioni. Volevo dire che questa legge è la prima che decentra la responsabilità del potere centrale, per risolvere i problemi locali, ai comuni, e per questo la legge è soggetta a molti dubbi. Le osservazioni dell'onorevole Troiano hanno una grande importanza perchè se la legge accolla questa responsabilità agli enti locali, e questi non avranno poi il denaro occorrente per risolvere i loro problemi, sarà questo un modo elegante del potere centrale per scansare la sua responsabilità e rovesciarla su questi comuni. Perchè ciò non avvenga, bisogna che la Cassa depositi e prestiti accantoni a questo fine una somma destinata esclusivamente per i mutui a favore dei comuni deficitari.

Seconda osservazione. Si deve dare la precedenza nell'esame dei progetti da parte del Ministro ai problemi di carattere fondamentale anzichè a quelli di carattere integrativo. I primi hanno carattere d'urgenza, gli altri possono essere esaminati dopo. In questo senso anche le grandi città potrebbero essere incluse nella presente legge. Ritengo però non trattare questa questione in sede di questo disegno di legge ma di un'altro susseguente nel quale si potrà risolvere la situazione delle grandi città che hanno problemi a carattere integrativo e non fondamentale, poichè a noi urgono i problemi dei piccoli comuni che non ne hanno ancora risolto alcuno. Ecco perchè sono voluto intervenire in questo dibattito, con la speranza e la fiducia che il Governo predisponga direttive di ordine generale per la precedenza ai progetti a carattere fondamentale su quelli a carattere integrativo e con lo stanziamento di somme necessarie per andare incontro alle richieste dei piccoli comuni.

BUBBIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO. Ritengo necessario un richiamo. Vorrei domandare all'onorevole Ministro se tutti i progetti che attualmente sono giacenti

presso il Ministero e i Provveditorati delle opere pubbliche siano da considerarsi già acquisiti agli effetti di questa legge oppure se si debba rinnovare la domanda caso per caso.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Le domande devono essere rinnovate caso per caso.

CONTI. Sto redigendo un ordine del giorno: ma ne preciso subito il contenuto. Con esso si chiede che il Ministero dia la precedenza assoluta alle richieste di contributi governativi nella costruzione di scuole e specialmente di scuole rurali.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche noi socialisti siamo per l'approvazione di questa legge. Certamente questa legge per noi non rappresenta l'*optimum*, cioè a dire non risolve esaurientemente quelli che sono i problemi dei lavori pubblici interessanti gli enti locali; ma a noi pare che questa legge possa portare a qualche soluzione concreta questi problemi.

Con l'occasione desideriamo anche rivolgere al vice Presidente Porzio un ringraziamento per quanto si riferisce alla sua attività ed a certa azione di forza a favore dei centri meridionali. Io non credo che il rilievo fatto dal collega Musolino sia giusto, quando egli cioè ritiene che questa legge tende maliziosamente a scaricare sui comuni la responsabilità della esecuzione dei lavori; io penso che invece sia una felice trovata quella di aver consentito ai comuni di prendere l'iniziativa. Dico felice trovata, perchè ho diversi elementi per ritenerlo; comunque dobbiamo prendere atto che la felice trovata ha rinvenuto un terreno fecondo di comprensione, per cui si è potuto tradurre in legge organica quello che era un pensiero giusto.

I comuni dell'Italia meridonale potranno finalmente ottenere qualcosa di più concreto di quel che finora non hanno potuto ottenere. Ritengo che la legge, per quanto dal punto di vista finanziario e dal punto di vista tecnico non esaurisca completamente il fine propostosi, rappresenti un buon principio. I Comuni, se saranno veramente diligenti, se metteranno a fuoco i vari problemi che a loro interessano, potranno trovare un riconoscimento adeguato. Si capisce che ci vorranno altri mezzi economici e finanziari; sarà necessario specialmente che la Cassa depositi e prestiti affronti il compito che le compete con adeguatezza di mezzi. Ma aver dato ai Comuni un serio principio di iniziativa e quindi di indipendenza, a me pare che sia più importante di quanto non appaia a molti.

Queste dunque le ragioni — impostazione organica del problema, e felice trovata alla quale accennavo poc'anzi — per le quali noi siamo favorevoli al progetto di legge, salvo a cercare i completamenti della legge stessa man mano che le circostanze e le possibilità parlamentari ce lo consentiranno.

Frattanto a noi interessa in questo momento chiarire una posizione. Nella legge si parla di Comuni che abbiano un certo numero di abitanti. È questa l'unica espressione che poteva essere adoperata — noi ne conveniamo — ma è necessario anche precisare in base a quale censimento il calcolo delle popolazioni deve essere fatto.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In base all'ultimo censimento ufficiale: è detto nella legge all'articolo 21.

LANZETTA. Va bene; ma la legge vale non soltanto per oggi ed un nuovo censimento potrebbe pregiudicare. Comunque sarei ben lieto se il Ministro ci desse qualche assicurazione in proposito. Ed è logico che io faccia ricorso a questo chiarimento, in quanto — come è noto — noi abbiamo il problema di Foggia — problema gravissimo — di questa città quasi distrutta dalla guerra, la quale verrebbe ad essere « handicappata » se non si facesse ricorso per oggi e per domani al vecchio censimento.

Concludendo a favore della legge riteniamo infine che il rilievo fatto dall'onorevole Macrelli sia anche giusto a proposito della esecuzione sollecita. Noi stiamo assistendo in più di un caso al fatto che, votata di urgenza una determinata legge, questa dopo tre o quattro mesi non trova ancora neanche il primo principio di applicazione. È il caso, per esempio, tanto per non far nomi, della legge E.R.P. agricoltura, la quale, votata di urgenza nel mese di aprile, a tutt'oggi non ha tro-

vato ancora il più elementare principio di applicazione. Molte volte interviene un lasso di tempo tra la votazione della legge e la sua pubblicazione; il più delle volte sono gli organi burocratici che si frappongono alla esecuzione di quello che è il voto del Parlamento. Noi cogliamo l'occasione per affermare un principio che io credo debba essere accettato dal Ministro dei lavori pubblici, così come dovrebbero accettarlo tutti i Ministri. Votata di urgenza una legge in Parlamento, anche in sede di esecuzione si dovrebbbe trovare un metodo di urgenza, per metterla in pratica, altrimenti la volontà dei legislatori verrebbe ad essere completamente frustrata dal potere esecutivo o peggio dalla burocrazia che nel nostro Paese appesantisce e spesso irretisce lo stesso potere esecutivo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo pertanto allo svolgimento degli ordini del giorno. Il primo ordine del giorno è quello dei senatori Bosco, Rubinacci e Fusco, di cui do lettura:

« Il Senato, tenute presenti le gravissime deficienze di acqua potabile nelle popolose provincie di Caserta e di Napoli, considerato che il problema dell'approvvigionamento idrico di quelle popolazioni potrà essere risolto con la sollecita costruzione dell'acquedotto del Torano, il cui progetto è stato già approvato ed ha anzi avuto un principio di esecuzione, invita l'onorevole Ministro dei lavori pubblici a fare quanto di sua competenza per la sollecita costruzione dell'opera, che risponde ad una necessità urgente, assoluta e indilazionabile ».

In assenza del senatore Bosco, il senatore Rubinacci ha facoltà di svolgere tale ordine del giorno.

RUBINACCI. Rinuncio a svolgerlo, rimettendomi all'ordine del giorno stesso

PRESIDENTE. Segue un secondo ordine del giorno, presentato dal senatore Marchini Camia, così formulato:

« Il Senato, considerando che diverse opere pubbliche di interesse degli Enti locali, già assistite dalla legge 10 agosto 1945, n. 517, e in avanzato corso di costruzione, non possono vedere più oltre ritardato il loro compimento, senza subire, con la loro inutilizzazione, dannosi quanto deprecabili deterioramenti, invita il Governo a riservare a dette opere la preferenza e la precedenza nella concessione di contributi previsti dalla presente legge, tenendo soprattutto conto della loro utilità e del loro rendimento economico »;

Il senatore Marchini Camia ha facoltà di svolgere tale suo ordine del giorno.

MARCHINI CAMIA. Mi pare che il mio ordine del giorno sia sufficientemente chiaro e che non abbia perciò bisogno di un ulteriore svolgimento.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Conti, Grisolia, Piemonte, Rocco, Macrelli e Di Giovanni, di cui do lettura:

« Il Senato ritiene ed afferma che le domande di concessione di contributi per costruzione di edifici, specialmente di piccoli edifici per scuole rurali con abitazioni per gli insegnanti e per scuole nei centri abitati di piccoli comuni, abbiano preferenza e precedenza assoluta su ogni altra ».

Questo ordine del giorno si può considerare già svolto in sede di discussione generale dal senatore Conti.

Esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno, do la parola al relatore, senatore Buizza.

BUIZZA, *relatore*. Io non avrei che da rimettermi alla relazione stampata nella quale ho spiegato sommariamente le origini di questa legge, che non fa che richiamarsi alle leggi pubblicate nell'ultimo settantennio riuardanti precisamente i lavori di interesse esclusivo degli enti locali. La legge è stata studiata ed esaminata dalla Commissione competente della Camera, è stata discussa ed approvata dalla Camera; e la nostra Commissione ha ritenuto che fosse più che perfetta nonostante le osservazioni del senatore Macrelli e degli altri onorevoli colleghi. Comunque la legge, se non vi fossero le considerazioni di carattere particolare per favorire particolari zone dello Stato, sarebbe una legge

così schematica che non avrebbe proprio bisogno di alcun commento.

Per quanto si riferisce alle osservazioni dell'onorevole Macrelli circa il contributo per la costruzione di strade, devo rilevare che effettivamente restava a carico dei Comuni un sesto, secondo la legislazione precedente; con questa invece è stabilito il contributo dello Stato secondo il tipo e la categoria delle strade. Comunque, qui si rileva il difetto unico e principale della legge, quello cioè che è finanziata con pochi mezzi; bisognerebbe che i mezzi messi a disposizione fossero stati superiori a quelli iscritti; ed allora ci sarebbe la possibilità di conservare quella maggiore percentuale di sussidio ricordata dal senatore Macrelli.

Per quanto si riferisce alle osservazioni dei senatori Bubbio, Conti e Lanzetta, che sono di carattere generale, risponderà l'onorevole Ministro. Qui io faccio rilevare solamente che è urgente che la lege sia approvata così come si trova perchè sono mesi che è attesa dagli enti locali, per poter dare sviluppo alle iniziative che sono già state studiate e proposte. Adesso viene proposto un solo emendamento all'articolo 20; questo emendamento è stato introdotto dalla Commissione in seguito a proposta dello stesso Ministero, il quale non si è sentito di assumere a proprio carico la responsabilità di discriminare i comuni di zone depresse anche nell'Italia centrale e settentrionale, da solo. Questa discriminazione, con l'emendamento proposto, viene affidata non al solo Ministero dei lavori pubblici ma anche al Ministero dell'interno ed a quello del tesoro. Dopo di questo non avrei altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Porzio, Vice Presidente del Consiglio.

PORZIO, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.* Onorevoli senatori, anche io mi associo ai vari oratori che hanno dichiarato di votare il presente disegno di legge. E ringrazio cordialmente l'onorevole senatore Lanzetta e gli altri per la adesione, spontanea adesione, da essi data alla legge, ricordandomi con frase cortese.

Il Senato consentirà che io rivendichi un po' e divida, con l'onorevole Tupini, il merito, che tanti consensi conferiscono a questo disegno di legge.

CONTI. Faremo una lapide anche a te.

PORZIO, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.* Non la pretendo, non la chiedo; ma non tollero che si alteri e si travisi la verità. Ed ecco la verità. È semplice. L'attuale disegno di legge sollevò le mie ferme obiezioni. Elaborato il disegno nelle sue parti principali, mi apparve non operante in favore del Mezzogiorno d'Italia. Le squallide condizioni finanziarie tra le quali si dibattono quasi tutti i comuni meridionali, lo rendevano inefficace, irrealizzabile.

CAPPA. Ed anche moltissimi comuni dell'Alta Italia.

PORZIO, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.* Questo non è un rilievo che si possa fare a me. È un'osservazione che non mi riguarda, non essendomi mai opposto, come non mi oppongo, a che altri comuni godano i medesimi privilegi, le stesse garenzie, concessi ai diseredati e negletti comuni del Sud. Ma credo che le leggi debbano essere serie; altrimenti è meglio non farle. E la serietà della legge consiste soprattutto in questo: deve essere valida, efficace, applicabile e tale da rappresentare un concreto vantaggio alle popolazioni.

Or io recavo, in Consiglio dei Ministri, l'eco dei lamenti che salivano dalle moltitudini del Sud e delle richieste assillanti dei Comuni, con bilanci oberati di debiti, incapaci di offrire garenzie ad enti finanziatori, essendo nella impossibilità assoluta di poter provvedere, attraverso mutui, ai bisogni più urgenti, più necessari alla vita dei cittadini, alla vita civile di paesi senza acqua, senza fognature, senza strade, senza scuole, senza assistenza e, talvolta, senza neppure un asilo per i morti. Uno squallore. Or non si poteva offrire una legge seria a quelle popolazioni misere, abbandonate, malcontente, senza porre in grado i Comuni di ottenere le somme occorrenti, per godere i benefici della legge. Onde il dilemma: o mutui che lo Stato garentisce, o provvidenze dirette da parte dello Stato medesimo. E si è ottenuta la garenzia dello Stato.

Questo mio punto di vista essenziale, accolto dal Governo, e poi dall'onorevole Tupini, è stato approvato, infine, dalla Camera dei de-

putati. In tal modo la legge è provvida, efficace, realizzabile.

Cosicchè il mio più vivo interessamento, proprio per i più miseri Comuni anelanti ad un tenore civile di vita, è stato esaudito e, spero, con soddisfazione delle moltitudini che aspettano.

E riandando col pensiero a tutta la legislazione, riguardante il Mezzogiorno, non trovo nessuna disposizione come quella che ho dettato nell'articolo 6-*bis*, col quale si disciplina l'assistenza ospedaliera, finalmente.

La questione che più richiama la sollecitudine umana, quella di avere un ospedale ed accessibile ed attrezzato, mi pare di averla finalmente risoluta, in modo compatibile con le esigenze della finanza e con quelle che tante derelitte contrade, reclamano. Se non è possibile, come non è possibile, che in ogni comune sorga un ospedale, il quale ha bisogno di essere sorretto ed attrezzato, sorgeranno in località viciniori ospedali adatti, agevolmente raggiungibili ed a cura di più Comuni, consorzialmente raggruppati; veri centri ospedalieri, sanitari, che collegheranno contrade remote, comuni sperduti, sprovvisti, alla sede immediata e meglio fornita dei mezzi adatti.

Ed un ancor più notevole successo si è conseguito e con tenacia e col personale intervento del Presidente del Consiglio: la misura del contributo dello Stato. Il progetto primitivo, quello che il Consiglio dei Ministri sospese, recava, per le opere degli enti locali e per tutta l'Italia, un contributo di soli cinquecento milioni. Si è giunti, signori senatori, a due miliardi annui: uno per l'Italia centro-settentrionale ed uno per l'Italia meridionale ed insullare. E si perviene fino al 5 e mezzo per cento per talune opere dell'Italia meridionale, particolarmente.

Ma consenta il Senato che ricordi altresì la mia opposizione alla progettata deroga alle leggi speciali esistenti per il Mezzogiorno; abrogazione ingiustificabile di fronte alle regioni particolarmente presenti alla coscienza dei legislatori. Si tratta di leggi tuttora vive le quali ebbero l'approvazione solenne del Parlamento ed attestano il dovere sentito dalla coscienza morale e politica del Paese, da parte di tutti i governi succedutisi. Lo Stato non può diminuire, non può ridurre l'aiuto finanziario stabilito da quelle leggi e che nessuno ha mai abrogate.

A dimostrare la tendenziosa falsità di talune dicerie, sommessamente diffuse, insinuate, rilevo che mi sono battuto, perchè tali leggi in vigore restassero ferme, e, si noti, leggi che riguardano particolarmente la Lucania, la Calabria, il Molise, la Sardegna, la Sicilia. L'adempimento del più scrupoloso dovere mi ha guidato. La coscienza che ho dei gravi bisogni che stringono quei paesi, vittime di lunghi abbandoni e di gravi ingiustizie, è in me profonda. Mi sono battuto per queste leggi speciali, leggi, ripeto, riguardanti il Molise, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna, la Sicilia. Nessuna di queste leggi riguarda Napoli, la mia città, duramente provata, e contro la quale pare si voglia fin dall'attaccamento tenace d'un suo figlio devoto, trarre ombre per contenderle i suoi sacrosanti diritti e renderle ancor più duro e pesante il suo cammino.

Signori, tra le tante mie letture giovanili ve ne ha una che profondamente colpì la mia fantasia: la morte di Luigi Settembrini. Giaceva immoto il grande patriota, sul suo letto, e nella camera ardente, facendosi largo tra la folla accorsa, che rese quelle estreme onoranze memorabili, si fece largo, ansante, sconvolto, in lacrime, Mariano d'Ayala, il quale pose su quel cuore, gelato dalla morte, il manoscritto della celebre « Protesta »; mentre Francesco De Sanctis tesseva il funebre elogio contenendolo in parole lapidarie: « realizzato il costante sogno della Sua vita, raggiunta l'Unità della Patria, Egli, nulla chiese ».

Nulla chiese· ecco Napoli, mi sono tante volte detto. Nulla chiese, quando apportava un tesoro di sacrifici umani, d'intellettualità superbe e di ricchezza finanziaria alla Patria italiana. E quando, più tardi, si volle approfondire la ragione di tanta disinteressata dedizione, uno che fu decoro e vanto di questa Assemblea, Francesco d'Ovidio, disse che il nostro fu, col settentrione d'Italia, un matrimonio di passione, di passione italica; e nei matrimoni di passione si disdegnano i contratti, e non si stipulano i fogli nuziali. *(Vivi applausi).*

Onorevoli senatori, quell'idealismo che illuminò il pensiero dei nostri maggiori, eredi di quanto di più nobile abbia espresso la nostra terra: terra di pensatori, giureconsulti e politici i quali attinsero dal fondo della nostra Storia impeti, fervori, generosità d'ideali, luci ed ombre del nostro destino, è stato di fronte alle realtà, condannato a subire sconfitte amare. Di fronte alle crude realtà, a quanto incombe, si è tratti, allora, a revisioni storiche. Non siamo dei postulanti noi, che abbiamo dato tutto, come ha indistruttibilmente documentato Francesco Nitti, in un suo indimenticabile libro: noi che abbiamo fin dato all'Unità della Patria, col sacrificio eroico degli uomini del '99, l'impulso alla azione unificatrice. *(Vive approvazioni).*

Io invito il Senato a votare il disegno di legge, che segna una prima tappa per dare vantaggi concreti ai diseredati comuni del Mezzogiorno e trarli ad un tenore di vita civile.

Ma, compiuta con tanto fervore e tante segrete amarezze quest'opera, resto a questo banco. Non intendo venir meno ai miei doverosi impegni verso le grandi città del Meridione che mi onorano di manifestazioni commoventi, e con l'ausilio, l'impegno del Governo, che «senza parzialità e senza esclusivismi», sorreggerà la mia difesa ad oltranza, proseguo, confidando sempre nella giustizia e nel patriottismo del Parlamento italiano. *(Vivissimi, generali applausi).*

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Onorevoli colleghi, debbo prima di tutto assolvere ad un dovere e cioè ringraziare la Commissione per la rapidità con la quale ha esaminato questo progetto e lo ha raccomandato alla vostra approvazione e coloro che hanno parlato a favore del progetto stesso. Desidero cogliere questa occasione per porre l'accento su un particolare ringraziamento che faccio anche ai colleghi dell'Opposizione per aver essi dichiarato che si uniranno alla maggioranza nell'approvazione del progetto sottoposto al vostro esame.

Risponderò ora brevissimamente alle osservazioni che sono state fatte dai vari oratori.

L'onorevole Macrelli si è occupato degli ospedali e delle strade. Per quel che riguarda gli ospedali debbo confermare il concetto espresso nella mia interruzione al discorso dell'onorevole Macrelli e cioè che la legge ha preceduto il suo pensiero. Infatti il testo legislativo che è al vostro esame precorre e — a mio parere — soddisfa la sollecitudine di cui egli si è reso interprete e io sono lieto di sottolinearla leggendo lo stesso articolo di légge. Esso dichiara «che si possano finanziare ospedali, in sostituzione dei vecchi e ove i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee»; mi sembra che basti. L'emendamento Macrelli a sua volta dice «che non possiedano i requisiti prescritti per le costruzioni ospedaliere e che per ragioni tecniche ed economiche non convenga ampliare e sistemare». Noi diciamo con altri termini che siano ritenuti tecnicamente inidonei e aggiungiamo che non siano suscettibili di miglioramento. Allora vede, onorevole Macrelli, che noi ci possiamo dichiarare francamente d'accordo specie dopo l'interpretazione che alla legge ho avuto l'onore di dare.

Si è parlato delle strade, ne ha parlato l'onorevole Macrelli e mi pare altri colleghi. Si è affermato che le vecchie leggi talvolta per determinate strade contenevano dei vantaggi superiori a quelli dell'attuale. Faccio notare che ciò è vero solo in parte e cioè per alcune strade e per alcune località. Ma quelle leggi sono da tempo inoperanti perchè ne è venuto meno il finanziamento. Comunque, se è esatto che i comuni beneficiati concorrevano alla spesa totale solo nella misura del 16 per cento, il senatore Macrelli ha dimenticato che le province vi concorrevano con un altro 16 per cento. Con questa legge noi abbiamo esonerato la provincia da ogni concorso sostituendovi lo Stato perchè se i comuni piangono le province non ridono. Ne deriva un qualche piccolo maggiore onere a carico dei Comuni; ma mentre le leggi del passato consideravano soltanto una minima parte di essi, la legge in esame si estende a tutti i Comuni della Repubblica, concedendo a quelli dell'Italia meridionale e insulare un punteggio di favore che riduce dal 16 al 15 per cento la media del loro rispettivo

carico, mentre lo Stato si grava per gli stessi comuni dell'Italia meridionale e insulare, che abbiano una popolazione non superiore a 85 mila abitanti, della garanzia presso la Cassa depositi e prestiti della parte di mutuo di loro spettanza, garanzia che si estende anche a quei comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione non superiore a 10 mila abitanti.

Voi vedete che, presa nel suo complesso, questa legge, per quello che aggiunge alle vecchie, per quello che le vecchie completa e per quello che rappresenta l'insieme delle provvidenze organiche in essa contenute, segna un sensibile miglioramento sotto tutti gli aspetti.

Si è parlato da altri colleghi — mi pare dagli onorevoli Troiano e Musolino — della necessità che questi progetti, per il volume delle opere che sia possibile realizzare, siano garantiti, nel senso che la Cassa depositi e prestiti effettivamente dia i mutui ai quali questi comuni hanno diritto. Si è avuta anche a questo riguardo una preoccupazione e un dubbio. Io debbo dire che preoccupazioni e dubbi sono destituiti di fondamento perchè il Ministro del tesoro ha dichiarato e dato, credo, anche istruzioni formali alla Cassa depositi e prestiti perchè quanto rappresenta l'importo necessario degli interventi della Cassa depositi e prestiti per finanziare queste leggi (non solo questa, ma anche le altre sull'incremento edilizio ecc.) sia assicurato nel senso che il volume delle opere che queste leggi prevedono di poter realizzare in un anno trovi nell'Ente di credito statale o parastatale o comunque garantito dallo Stato, le necessarie disponibilità.

Si è detto: è poco, è poco in confronto dei 1000 miliardi che sarebbero necessari come minimo per le opere dell'Italia meridionale. Quella cifra, se non erro, onorevole Troiano, è mia e credo che lei l'abbia letta in un opuscolo da me pubblicato. Essa è il risultato di uno studio personale che ho voluto fare con l'aiuto dei miei uffici al fine di porre a fuoco quale sia l'entità, specie nei confronti dell'Italia meridionale e insulare, delle opere quivi da realizzare. Si è previsto, dopo l'enunciazione di questa cifra, di poter anno per anno stralciare una serie di opere che consentano in un termine di anni, che non posso garantire nel loro numero, di poter gradualmente soddisfare certe esigenze. Posso dire agli onorevoli senatori, ed in modo particolare ai senatori dell'Italia meridionale, che quello che mi fu suggerito in un primo Convegno di Napoli, al quale ebbi l'onore di partecipare e nel quale si chiedevano allo Stato, per poter realizzare queste opere necessarie all'Italia meridionale, 500 miliardi, cioè la metà, distribuendoli per 50 miliardi l'anno, è stato sorpassato. Con quella mia pubblicazione relativa ai 1000 miliardi ho dato ragione dell'errore fondamentale che in quell'ordine del giorno del Convegno era contenuto (perchè i 500 miliardi sono stati portati a 1000 miliardi). Devo aggiungere che fino ad ora sono stati spesi per l'Italia meridionale, in relazione anche a quelle previsioni ed aspirazioni, molto più di 50 miliardi annui, quanti cioè erano richiesti allora dai rappresentanti di tutti i partiti. Molto di più, e voi lo sapete; non vi voglio sgranare delle cifre; comunque, se aveste vaghezza di conoscerle, ve le potrei citare.

MANCINI. In quale anno si chiedevano 50 miliardi?

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Nel luglio del 1947.

MANCINI. Allora il valore della moneta era diverso.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. No, onorevole Mancini, il mio studio contiene dati raccolti proprio in quell'anno e quindi segue quasi a ruota l'altra conclusione. Non intendo fare polemiche e muovere rimprovero ad alcuno; qui si tratta di vedere quello che è necessario di fare, e di compiere da parte di tutti il maggiore sforzo possibile per realizzare gradualmente quello che riteniamo sia necessario.

Si è detto anche da alcuni colleghi che la somma messa a disposizione per la esecuzione di questo progetto è modesta. Sono d'accordo anch'io che è modesta. Noi siamo in condizione di poter sviluppare con questa legge — come dicevo all'onorevole Macrelli — una media di circa 25 miliardi l'anno di lavori. Per cominciare non è poco. Se questo strumento legislativo che io ho inteso da parte di tutti i colleghi esaltare — mi riferisco anche all'onorevole Lanzetta che è intervenuto nella discussione e che ha sottolinato in modo come meglio non si sarebbe potuto fare quello che

è il punto fondamentale della legge — sarà veramente apprezzato da parte di tutti i Comuni e, con l'aiuto degli uomini politici, potrà costituire il perno sul quale si potrà in seguito fondare tutta la politica dei lavori pubblici in relazione alle opere di competenza degli Enti locali. Se i Comuni riterranno che veramente questo sia lo strumento legislativo idoneo, evidentemente questa sarà la dimostrazione che postulerà in modo cogente ed indifferibile la messa a dispozinione degli altri fondi nei bilanci successivi perchè l'opera iniziata sia proseguita e portata gradualmente a compimento.

Onorevoli senatori, a proposito degli ordini del giorno che mi sono stati presentati, debbo dire all'onorevole Conti, che è stato l'ultimo in ordine di presentazione, che il pensiero contenuto nel suo ordine del giorno è completamente condiviso dal Ministro dei lavori pubblici. Noi riteniamo veramente di dover dare una precedenza alle scuole rurali e, quando voi vedete in un articolo del progetto che queste scuole sono tenute già in particolare considerazione, nel senso che esse avranno un punteggio superiore a tutte le altre opere previste dalla legge stessa, voi avete già la sensazione che la raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno del senatore Conti trova nell'animo mio e nell'animo di coloro che dovranno presiedere all'attuazione della legge il massimo riconoscimento e l'affidamento della massima possibile realizzazione.

Si è detto anche da taluno che sarà impossibile forse distribuire equamente tra tutte le regioni queste modeste disponibilità.

Intanto io dico al Senato che di queste disponibilità metà è assegnata all'Italia meridionale ed insulare, l'altra metà all'Italia centro-settentrionale. Evidentemente, onorevoli colleghi, noi ci atterremo per tutte le regioni a un criterio equitativo; non lo potremo affinare e limare fino al punto di darne una assicurazione al cento per cento. Il criterio, però, sarà questo: una distribuzione preventiva, teorica, ideale delle disponibilità proporzionatamente a tutte le regioni. Nell'assegnazione, e nella concessione dei mutui e nell'affidamento dei mutui noi terremo veramente conto di quelle che sono le opere più essenziali ai fini della concessione del credito e delle garanzie statali. Ma qui soprattutto si invoca l'iniziativa dei Comuni; sono essi che devono autodisciplinarsi a questo riguardo, che debbono graduare i propri bisogni, preferire le opere essenziali e necessarie e sottoporle al Governo in condizioni tali che il Governo stesso debba compiere poca fatica nel modificare le proposte dei Comuni, essendo essi per primi chiamati a discriminare la necessità, l'essenzialità e, quindi, la gradualità delle opere che devono essere ammesse alla concessione.

Quanto all'ordine del giorno Marchini Camia, io sono d'accordo completamente con lui e credo, a mia volta, di dover fare la raccomandazione da questo banco a tutti i Comuni d'Italia, perchè essi nello scegliere le opere da sottoporre a concessioni e a mutui tengano presenti in via preferenziale quelle opere già iniziate e che devono essere completate. Il criterio del Governo sarà questo, e tanto meglio sarà realizzato ed attuato, quanto più sarà adottato dall'iniziativa dei Comuni ai quali compete il dovere di completare opere che, sia pure sotto l'impero di altre leggi, sono state già iniziate.

Circa l'ordine del giorno dei senatori Bosco e Rubinacci, il Senato sa a questo riguardo che la questione è all'esame del Consiglio superiore. Credo che il 7 agosto il Consiglio superiore potrà prendere la sua decisione sul piano tecnico. Io a questo riguardo ho cercato di avvicinare sia i rappresentanti degli interessi di Napoli, sia i rappresentanti degli interessi delle altre regioni, al fine di poter fare precedere alla seduta del Consiglio superiore una qualche cosa che esprima un minimo di accordo, soprattutto necessario ai fini della pronta ed immediata realizzazione dell'opera per la quale già sono stati fatti alcuni appositi stanziamenti. Questo è l'impegno che il Ministro assume dinanzi a questo ordine del giorno. Spero che quando il Consiglio superiore avrà preso le sue decisioni, io sia in grado di poter fare più concrete e complete dichiarazioni al Senato e alla Camera. La Camera, che mi aveva presentato varie interrogazioni ed interpellanze al riguardo, è stata pregata da me di soprassedere alla loro discussione in attesa di questo voto del Consiglio superiore. Penso che anche gli onorevoli senatori che hanno presentato simili interrogazioni, possa-

no accontentarsi per ora di questa assicurazione che io ho dato in via generale, in attesa di tale voto. In ogni modo assicuro il Senato che il Governo segue con vigile cura e sotto ogni aspetto un così grave problema che proprio in questi giorni si è vivamente acutizzato.

Onorevoli senatori, siamo dunque al punto di poter dire che il complesso di queste quattro leggi, alle quali ho avuto l'onore di porre la mia firma, è ormai alla soglia della sua pratica attuazione. Io ringrazio il Parlamento per la rapidità con la quale le ha approvate. Non è frequente che quattro leggi dell'importanza di queste, che hanno formato oggetto del vostro esame, vadano in porto così rapidamente. Certo, vi avete contribuito tutti e debbo perciò ringraziare tutti. Un particolare ringraziamento rivolgo al mio collega di Governo, vice Presidente del Consiglio onorevole Porzio, per il contributo da lui dato con tanto accorato sentimento alla miglior fortuna di questa legge per la parte che riguarda l'Italia meridionale e insulare. Credo di esprimere non solo il mio pensiero personale ma quello di tutto il Governo.

Il Governo ha la piena consapevolezza del dovere da compiere ed è animato da un alto e tenace spirito di decisione. La meta è lontana e la via da percorrere è dura e faticosa. Ma come negli anni ormai trascorsi, così in quelli che ci stanno dinanzi noi raggiungeremo traguardi sempre più concreti e costruttivi nel cammino che il popolo italiano compie per il suo immancabile risorgimento. *(Vivi, generali applausi).*

PRESIDENTE. Domando al senatore Conti se insiste nel suo ordine del giorno.

CONTI. Desidero che il mio ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del senatore Conti di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Domando al senatore Rubinacci se mantiene il suo ordine del giorno.

RUBINACCI. Prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro, ritengo che un contrasto tra regioni in un problema così importante non possa perdurare. Mi auguro che la decisione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la decisione del Governo permetta la più rapida attuazione di questa opera che è essenziale per la vita di tutta la regione Campana. Trasformo il mio ordine del giorno in raccomandazione e mi riservo al momento opportuno di svolgere l'interpellanza che ho già presentata al riguardo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Marchini Camia se mantiene il suo ordine del giorno.

MARCHINI CAMIA. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro; pertanto lo mantengo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Macrelli se mantiene il suo emendamento.

MACRELLI. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro ritiro il mio emendamento all'articolo 4. Però rimane stabilito che le parole del Ministro vanno intese come interpretazione autentica dell'articolo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Resta inteso in questo modo; d'altra parte la mia dichiarazione rimane a verbale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

Gli enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi. A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sarà provveduto ai rispettivi stanziamenti.

BOERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. Questo disegno di legge disgraziatamente dovrà ritornare alla Camera. Credo che si potrebbe approfittare di questo viaggio di ritorno per arrecare una modifica al capoverso dell'articolo 1. Ho ascoltato l'onorevole Porzio, che con nobilità di forma e di pensiero ha detto le ragioni che lo hanno spinto a volere che nella legge s'introducesse il criterio consacrato nell'articolo 1, cioè il riconoscimento pei comuni di appellarsi alle grandi leggi storiche per il Mezzogiorno. Chiedo a lui e all'onorevole Tupini se non credono che la forma usata non sia un po' curiosa. Dice infatti il capoverso dell'articolo 1:

« Gli enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi ».

PORZIO, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*. Se lei avrà la bontà di leggere la relazione al disegno di legge presentato la prima volta, troverà l'elenco completo di tutti questi provvedimenti.

BOERI. Va bene ma non crede, onorevole Porzio, che questo elenco debba essere trasferito nell'articolo 1? Io non voglio attenuare l'iperbole del relatore, secondo cui questa legge è più che perfetta, ma ritengo che sarebbe stato naturale seguire una di queste due forme: o introdurre nella norma l'elenco a cui ho accennato, oppure ricorrere ad una disposizione che dica che tutte le leggi successive ad una determinata data possono essere invocate dai Comuni. Ma credete davvero che questa applicazione illimitata di leggi, senza alcuna attenuazione nel tempo, possa senza preoccupazione essere consacrata dal nostro voto e riuscire chiara per le persone e gli enti, a cui questa disposizione si riferisce? Se fossimo in un campo puramente giuridico, la genericità della norma sarebbe attenuata dalla disposizione di carattere generale secondo cui la legge nuova si sovrappone alla legge precedente e la elimina. Ma qui siamo davanti ad una serie di leggi, che stabiliscono contributi determinati per scopi determinati. Ogni nuova legge stabilisce un nuovo contributo, ma con ciò non distrugge la precedente. Abbiamo così una infinità di leggi grandi e piccole, che risalgono al 1860 e forse anche all'epoca borbonica, e che colla vostra dizione richiamiamo in vita tutte contemporaneamente.

Io non presento un emendamento, anche perchè non lo potrei presentare. Non so quali siano tutte queste leggi cui vi riferite. Ma chiedo a voi, che le conoscete e le avete già indicate nella relazione, onorevole Porzio, se non credete che sia il caso di modificare la dizione dell'articolo, precisandole senz'altro o nominativamente o quanto meno, in ordine di tempo, fissando l'epoca dalla quale dobbiamo iniziare l'applicazione di queste disposizioni a cui si riferisce il capoverso dell'articolo. *(Interruzione dell'onorevole Uberti).*

Altrimenti potrebbe avvenire che domani un consiglio comunale vi dicesse: esiste un decreto per esempio del 3 settembre 1823, del Governo dei Borboni, che riflette la situazione di questa zona. Ne chiediamo l'applicazione. La norma darebbe ragione a quel Comune.

PORZIO, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORZIO, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*. Ringrazio l'amico, onorevole Boeri. Credo che il Senato possa votare l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera. L'articolo è nato perchè v'era una proposta di abrogazione delle leggi speciali per il Molise, per la Calabria, la Sardegna, ecc. ecc. proposta caduta. Quindi sarebbe perfino l'articolo superfluo, essendo le leggi in piedi, in vigore, non essendovi alcuna disposizione che le abbia abrogate.

Si è riconfermato un principio e si è dato facoltà ai comuni di chiedere l'applicazione delle disposizioni che « attribuiscono » (cioè leggi vigenti e mai abrogate) un trattamento di maggior favore. E *ad abundantiam*, dal disegno di legge presentato alla Camera il 24 febbraio corrente anno (n. 371) che proponeva la deroga (ormai sepolta) ricaviamo tutto, perchè si legge: « per la migliore intelligenza delle

disposizioni che si propongono — cioè l'abrogazione — giova riassumere quelle attualmente in vigore». E quali sono le leggi in vigore? Eccole:

« 1° Le leggi 20 maggio 1875, n. 2521, e 30 luglio 1881, n. 333, che prevedono i seguenti benefici per le provincie meridionali e per le isole:

a) per le strade provinciali di prima serie la spesa è per il 75 per cento a carico dello Stato e per il 25 per cento a carico delle provincie interessate; per le provinciali di 2ª serie la spesa fa carico in parte uguale allo Stato ed alle provincie; per quelle di 3ª serie, per un terzo a carico dello Stato e per due terzi a carico delle provincine e dei comuni. I lavori per 1ª e 2ª serie sono eseguiti dallo Stato; per la 3ª serie dalle provincie.

Per le strade comunali rotabili di allacciamento di comuni e frazioni isolate il trattamento è quello della legge 15 luglio 1906. n. 383, e cioè 4/6 a carico dello Stato; 1/6 a carico della provincia e 1/6 a carico del comune.

2° La legge 31 marzo 1904, n. 140, la legge 25 giugno 1906, n. 255, i decreti luogotenenziali 30 giugno 1908, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 268, che prevedono i seguenti benefici:

a) per le strade di allacciamento di comuni e frazioni isolate della Basilicata, della Calabria e per le altre provincie meridionali e le isole, la spesa è per il 75 per cento a carico dello Stato e per il 25 per cento a carico della provincia;

b) per le strade obbligatorie del Mezzogiorno e delle Isole la spesa è parimenti per il 75 per cento a carico dello Stato e per il 25 per cento della provincia;

c) per gli acquedotti dei comuni della Basilicata compresi nella tabella *E)* annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 104, si provvede a totale carico dello Stato, per gli altri comuni della Basilicata e per quelli della Calabria lo Stato può concedere un contributo pari alla metà degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti.

3° Decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931, e 28 maggio 1925, n. 854, che stabiliscono:

a) per gli acquedotti dei comuni della Sardegna lo Stato anticipa l'intera spesa, recuperando la metà in trenta annualità senza interessi;

b) per la fognatura dei Comuni della Sardegna, lo Stato è autorizzato a concedere contributi fino al 40 per cento della spesa;

c) per le scuole elementari della Sardegna, lo Stato anticipa l'intera spesa, salvo recupero in 30 annualità senza interessi della spesa stessa, diminuita del sussidio pari al 50 per cento entro il limite massimo di lire 200.000 ».

Quindi, niente paura di risalire alle leggi borboniche. Sono le leggi dello Stato italiano rivolte a beneficare il Mezzogiorno e le Isole, leggi tuttora vive, giacchè per annullarle sarebbe occorso un provvedimento legislativo che le abrogasse.

Spero che l'onorevole Boeri sia soddisfatto.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro del lavori pubblici*. Quanto ha detto l'onorevole Porzio risponde al mio pensiero. Siamo d'accordo e riteniamo sufficiente di non insistere per una nuova formulazione. A questo riguardo, poichè l'onorevole Boeri ha detto che il disegno di legge dovendo ritornare alla Camera di deputati potrebbe essere suscettibile di altri emendamenti, invito il Senato a considerare che l'emendamento finora introdotto è puramente formale ed è stato concordato con l'altro ramo del Parlamento con l'assicurazione d'immediata approvazione.

Se aggiungessimo altri emendamenti, il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame della Commissione competente della Camera, per essere poi discusso ed approvato da quest'ultima col grave rischio di vedere rinviata l'intera legge al prossimo settembre data l'imminente chiusura dei lavori parlamentari. Data questa particolare situazione, prego il Senato di accogliere le conclusioni della sua Commissione per una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

BOERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. Desidero dichiarare al Ministro Tupini che non ho intenzione di proporre alcun

emendamento. La mia, del resto, era soltanto una preghiera, che rivolgevo al Governo. Dopo quello che ha detto l'onorevole Porzio, io credo che si potrebbe trasferire quell'elenco che egli ha letto nella legge. Ad ogni modo io non ho presentato nè intendo presentare alcun emendamento.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte di emendamento e nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1° del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i comuni e le frazioni isolate nonchè delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina, quando il comune è sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri;

2° del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 1ª o nella 2ª serie;

3° del 3 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 3ª serie;

4° dell'1 per cento per la costruzione o il completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate o classificate.

Per le strade provinciali non classificate di serie potrà concedersi un contributo del 4 per cento o del 3 per cento a seconda della maggiore o minore importanza da riconoscere con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle provincie o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, e non contemplate nei commi precedenti può essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Nel votare a favore di questo articolo 2 io desidero un chiarimento interpretativo.

Nelle zone in cui si svolsero e si accanirono più a lungo operazioni belliche, le strade, specie per il transito di carri armati e di altri veicoli da guerra, assolutamente anormali rispetto ai normali usi stradali, furono ridotte in condizioni pietose: rimasero completamente spellicciate (scusate il mio linguaggio poco tecnico) dei loro manti, guastate nelle opere laterali, ridotte quasi allo scheletro di quello che erano.

Cosa facciamo per queste strade?

Ho qui un ordine del giorno della provincia di Firenze che, presa visione di questo disegno di legge, la voti perchè il Parlamento si occupi di queste strade. Mi son domandato se fosse il caso di presentare un emendamento. L'ho escluso non solo perchè l'emendamento avrebbe fatto tornare il disegno di legge alla Camera e avrebbe fatto tardare di qualche mese la approvazione del disegno di legge, ma anche perchè non ritengo che un emendamento occorra.

Nell'articolo 2 si parla di « completamento » di strade esistenti, provinciali e comunali. Che significa « complemento? ». Completare significa integrare ciò che è deficitario, rendere pieno ciò che è semivuoto. Di fronte a questo indubitabile senso della parola completare io — mentre escludo che sia « completamento » la manutenzione, che è semplice conservazione di ciò che esiste, completo o incompleto — affermo che devono considerarsi come « completamento » anche i lavori occorrenti a quelle strade che — per eccezionali depauperazioni prodotte dalla guerra e per altre simili cause di forza maggiore — son rimaste come libri a cui sieno state strappate le prime pagine. Anche il rifacimento dei piani di queste strade, distrutti da eventi eccezionali

— e non dall'uso normale nè da difetto di manutenzione — rientra nel loro « completamento »; è « completamento », come sarebbe « completamento » il rimettere ai libri le pagine che fossero state strappate.

Voterò quindi l'articolo 2 con la convinzione e dopo l'espressa dichiarazione che, secondo me, la parola « completamento » deve interpretarsi come comprensiva anche delle eccezionali reintegrazioni stradali di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Panetti. Ne ha facoltà.

PANETTI. Io integro il rilievo del collega Bisori sempre a proposito del significato che si deve attribuire alle parole « completamento delle strade » per il quale le provvidenze governative sono prevedute, e mi riferisco a quelle strade i cui manufatti (ponti o difese) sono stati distrutti dalle alluvioni e in conseguenza delle distruzione sofferte, sono diventate non solo incomplete ma anche del tutto inefficienti. Intendo soprattutto riferirmi ai Comuni della montagna che videro devastate le loro regioni dai nubifragi del settembre 1948 e successivi. Chi ha visitato quei luoghi ha davanti agli occhi lo spettacolo apocalittico di torrenti il cui letto è ingombrato da enormi massi precipitati con le acque tumultuose sui manufatti che furono travolti e, per mancanza di adeguate provvidenze, giacciono infranti dopo circa un anno dalla rovina. Comuni, impotenti a sostenere le spese di ricostruzione, hanno potuto soltanto eseguire piccole passerelle di fortuna per il transito dei pedoni: ma il passaggio dei veicoli è impedito con grave danno della economia regionale. Mi si risponderà: sono state emanate leggi e provvidenze per le ricostruzioni rese necessarie dai nubifragi, ma tutti sappiamo che da lungo tempo gli scarsissimi mezzi messi a disposizione sono esauriti. Vi sono altre leggi che potrebbero permettere di domandare sussidi statali a soccorso dei Comuni poveri e impotenti ad assumersi il peso di questi lavori, ma queste sono anch'esse prive di un finanziamento adeguato. Adesso si presenta l'occasione di una legge provvidenziale che riconosce l'importanza di aiutare i comuni ed i consorzi privi di sufficienti attività finanziarie, quali sono quelli della montagna per la esenzione di opere di interesse pubblico. Io invoco quindi che alla qualifica « completamento », a proposito delle strade che potranno fruire delle provvidenze della legge in esame, sia attribuito anche il significato di completamento o ricostruzione dei manufatti stradali senza i quali le vie sono incomplete anzi inefficienti. Senza alterare il testo della legge, diamo dunque con dichiarazioni precise una interpretazione, la quale permetta ai Comuni di fruire del finanziamento che la legge in discussione prevede per metter fine a questo stato di cose dolorissimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battista per esprimere il parere della Commissione.

BATTISTA. Per rispondere a nome della Commissione ai due oratori precedenti desidero precisare che la legge ha un suo fine particolare e quando si parla di opere di completamento si intende dire opere di completamento di opere iniziate e non ultimate, non opere quindi di riparazione, perchè altrimenti la legge avrebbe detto « opere di riparazione ». Per quelle opere di riparazione o ricostruzione ci sono delle leggi molto più favorevoli.

PANETTI. Non ci sono fondi disponibili.

BATTISTA. Ad ogni modo, vi sono leggi favorevoli per quanto riguarda la riparazione dei dannni di guerra. Per la ricostruzione di qualunque opera dipendente dai Comuni, dalle provincie e dallo Stato è lo Stato stesso che provvede, a totale suo carico, a ricostruire e riparare le opere distrutte o danneggiate dalla guerra. In proposito mi si potrà dire che i fondi non sono sufficienti per riparare tutte queste opere. Io pertanto comprenderei benissimo che gli onorevoli Panetti e Bisori facessero in un qualsiasi momento ed occasione un ordine del giorno nel quale si chieda al Ministero del tesoro di mettere a disposizione maggiori fondi, ma non possono riferirsi a questa legge che ha un suo fine particolare. Così per quanto riguarda nubifragi ed altre calamità pubbliche noi abbiamo approvato proprio in questo anno o nell'anno precedente ed a ogni modo in questa Legislatura una serie di leggi appunto che riguardano le ricostruzioni di opere distrutte da nubifragi. Sono leggi che hanno stanziamenti di 500 milioni e anche un miliardo per le varie regioni d'Italia. Probabil-

mente questi milioni non saranno stati sufficienti a riparare tutte le opere e quindi si potrebbe chiedere un maggiore stanziamento in base a quelle leggi, ma non si può estendere la presente legge, che ha un suo fine particolare, per la esecuzione di quei lavori.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere in proposito.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro subito che ha ragione il senatore Battista. Il termine « completamento », in questa legge, si riferisce alle opere iniziate e da completare. Nel caso di completamento, siano strade comunali e provinciali, esse sono suscettibili di ricevere gli aiuti previsti dalla legge. Lo onorevole Bisori, invece, si è riferito ai danni di guerra. Per questi provvedono altre leggi.

Debbo pertanto rassicurare sia l'onorevole Bisori che il senatore Panetti, che per quanto riguarda la ricostruzione è esatto quello che dice il senatore Battista: se sono danni dipendenti da altre cause ci sono altre leggi. La questione sarà di vedere se le altre leggi hanno tutt'ora i finanziamenti necessari per poter addivenire alla esecuzione delle opere in esse previste.

Ma nel disegno di legge in esame deve essere ben chiaro che si tratta di strade le quali rappresentano l'elemento essenziale di collegamento tra Comune e Comune, tra strade comunali, provinciali e statali. Si tratta quindi di posizioni normali e regolari, non anormali ed irregolari prodotte da qualsiasi altro evento e da qualsiasi altra causa. Questa è una legge organica nella quale la volontà del legislatore si manifesta con sufficiente chiarezza e cioè: se ci sono Comuni che non hanno strade di natura essenziale queste debbono essere costruite nei modi e coi mezzi previsti; altrettanto dicasi per le strade provinciali. Per le une e per le altre, infine, la legge è applicabile anche se si tratti di completare quelle iniziate col favore di leggi precedenti.

Penso che gli onorevoli Bisori e Panetti possano dichiararsi soddisfatti di questi miei affidamenti ed assicurazioni. Questo, d'altra parte, è il senso della legge. Quando, invece, si tratti di strade preesistenti e che abbiano subito danni per cause di guerra o per altri motivi, si dovrà ricorrere ad altre leggi per le opportune riparazioni, ricostruzioni o — come affermava l'onorevole Bosi — per gli impellicciamenti.

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. Non mi dichiaro assolutamente soddisfatto, perchè quando è noto che i mezzi messi a disposizione per riparare i danni dei nubifragi sono esauriti da tempo e non esiste quindi più possibilità alcuna di provvedervi, la interpretazione che all'articolo 2 ha creduto di dare l'onorevole Ministro, ci farà assistere al fatto doloroso di alcune strade che esistono nominalmente, ma che per la rovina dei manufatti rimarranno chi sa per quanto tempo inefficienti.

Per conseguenza mantengo le mie riserve sulla interpretazione del testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

A favore dei comuni che provvedono alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella seguente misura:

1° del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

2° del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti;

3° del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti;

4° del 3 per cento ai comuni con più di 30 mila e fino a 150 mila abitanti.

Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150 mila abitanti il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.

(È approvato).

Art. 4.

A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dei lavori pubblici, nella seguente misura:

1° del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni;

2° del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 350 milioni;

3° del 2 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 450 milioni.

Lo stesso contributo di cui al precedente numero 3° può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di lire 500 milioni.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 e successive sue modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione ed educazione di fanciulli poveri per conto delle provincie e dei comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta, ai fini della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera.

A questo articolo era stato presentato dal senatore Macrelli un emendamento che poi è stato ritirato. Pongo pertanto ai voti l'articolo testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

A favore degli enti di cui al precedente articolo 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

1° del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 80 milioni;

2° del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 150 milioni;

3° dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni.

Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo.

(È approvato).

Art. 6.

A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un

contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di lire 200 milioni e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre lire 250 milioni.

Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di lire 100 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre lire 100 milioni.

(È approvato).

Art. 7.

Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge è compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.

Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale è stabilito nella misura del 5 per cento.

Quando l'ospedale debba sorgere a cura di più enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed è stabilita la sede dell'opera col criterio della più conveniente ubicazione e della più facile accessibilità.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande, è autorizzato a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per trentacinque anni:

1° nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica, nonchè per la costruzione di asili infantili;

2° nella misura del 3 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e i corsi di avviamento professionale, per le scuole e gli istituti tecnici industriali, agrari e nautici, per le scuole professionali femminili di 1° e 2° grado e per le scuole e gli istituti di arte;

3° nella misura del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per le scuole e gli istituti medi di ogni altro ordine e tipo;

4° nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui ai numeri 1°, 2° e 3° del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne;

5° nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui ai numeri 1°, 2° e 3°; e nella misura unica dell'1,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.

Gli stessi benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo.

Per gli edifici per l'istruzione elementare in sedi rurali, con non più di due aule e i relativi alloggi per gli insegnanti, il contributo può essere elevato sino al 4,50 per cento delle spese di costruzione o di riattamento e di arredamento limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

(È approvato).

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere

di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia.

(È approvato).

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne siano sprovvisti.

(È approvato).

Art. 11.

Le provincie, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Quanto il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale è elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'altro mutuante, purchè questo ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 per cento.

Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente al mutuante. Quando il mutuo sia contratto per somma inferiore alla spesa necessaria, il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata: e la restante quota è corrisposta direttamente all'ente interessato.

Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore ai 35 anni, il contributo dello Stato sarà corrisposto direttamente all'ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità. Ciò avverrà anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'ente mutuante.

L'erogazione del mutuo è fatta in ogni caso in base a certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal competente Ufficio del Genio civile, alle ordinanze del prefetto o dell'autorità giudiziaria per le espropriazioni e per l'ultima rata in base al certificato di collaudo approvato.

(È approvato).

Art. 12.

Per i comuni, le provincie, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei precedenti articoli 2, quarto comma, 3 — limitatamente alle opere di miglioramento e ampliamento — 4, 5, 6, 8 e 9, è elevato di un punto.

(È approvato).

Art. 13.

Nel caso in cui le provincie dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonchè i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli Istituti di credito, di cui all'articolo 19 della presente legge e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938,

n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

(È approvato).

Art. 14.

Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e, possibilmente, il progetto di massima od esecutivo della stessa.

(È approvato).

Art. 15.

Il Ministro dei lavori pubblici determinerà trimestralmente, in relazione agli stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi dello Stato per le diverse categorie delle opere previste nei precedenti articoli, il programma esecutivo dei lavori per ciascuna regione, dando preferenza alle richieste per le opere di prima necessità dei comuni minori.

(È approvato).

Art. 16.

Le opere comprese nei programmi formati a norma del precedente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi nonchè la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

In ciascun progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Le spese di collaudo sono a carico degli enti.

Nel caso in cui gli enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri ridotte del 20 per cento.

(È approvato).

Art. 17.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi dell'articolo 13.

Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-1951 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 2 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascun esercizio ripartito come segue:

1° per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'articolo 2, e delle opere elettriche di cui all'articolo 10, lire 310 milioni di cui 155 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

2° per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6. e 7, lire 350 milioni di cui 175 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

3° per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 8, lire 300 milioni di cui 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

4° per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'articolo 9, lire 40 milioni di cui 20 milioni per l'Italia meridionale ed insulare.

Gli stanziamenti relativi al primo miliardo, di cui al comma precedente, sono compresi nei capitoli 294, 299, 297, 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50.

La somma complessiva di 70 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, di cui al terzo

comma del presente articolo attribuita per 35 miliardi all'Italia meridionale ed insulare e per 35 miliardi all'Italia settentrionale e centrale, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di: un miliardo nell'esercizio 1949-1950; 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1983-84; un miliardo nell'esercizio 1984-85.

(È approvato).

Art. 18.

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

(È approvato).

Art. 19.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20 nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 20.

Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridonale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.

Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore dela presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro del tesoro, potrà, con proprio decreto, applicare tali disposizioni anche ai comuni dell'Italia centrale settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Musolino, col quale si propone che la modificazione apportata dalla Commissione formi oggetto di un ordine del giorno.

Il senatore Musolino ha facoltà di svolgerlo.

MUSOLINO. In considerazione dell'urgenza della legge, io penso che questo emendamento possa essere mutato in un ordine del giorno ed approvato dal Senato, dimodochè la legge possa andare avanti senza ritornare alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo in proposito.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici.* Dichiaro di apprezzare moltissimo il fine che il senatore Musolino si propone di raggiungere con la sua domanda. Ma se il Senato la facesse propria complicheremmo e non semplificheremmo la procedura.

Per essere sicuri che la Camera approvi prima di martedì prossimo questa legge non bisogna cambiare il testo dell'emendamento concordato con i rappresentanti di essa e tanto meno sopprimerlo o sostituirlo con un ordine del giorno. Gli ordini del giorno non sono mai impegnativi mentre noi abbiamo bisogno di un chiaro precetto legislativo. Ricordo al senatore Musolino che il primo requisito della legge è la chiarezza e perciò lo prego di non insistere nella sua proposta pur ringraziandolo della buona volontà che la ispira.

MUSOLINO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 20 nel testo proposto dalla Commissione e del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 21.

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale alla data della domanda di concessione.

(È approvato).

Art. 22.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

(È approvato).

Art. 23.

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

(È approvato).

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa e il senatore Casardi hanno proposto l'inversione dell'ordine del giorno, per passare al punto 9 dell'ordine del giorno e cioè alla discussione del disegno di legge: «Autorizzazione di una prima spesa di lire un miliardo occorrente per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate e associate».

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Autorizzazione di una prima spesa di lire un miliardo occorrente per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di poce fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate» (431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione di una prima spesa di lire un miliardo occorrente per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate».

Prego il senatore segretario di dare lettura del disegno di legge.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato numero 431.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Do la parola al senatore Casardi, relatore.

CASARDI, *relatore*. Si tratta della cessione di un certo numero di unità della marina, secondo l'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate. Sono stati presi accordi con le varie Nazioni; la Francia è già entrata in possesso delle navi rinunciando al beneficio della rimessa in efficienza. Per quanto riguarda il materiale specializzato, si è convenuto di fare un accreditamento di due miliardi di lire su una banca in Italia a favore del rappresentante della marina francese, a condizione che il materiale sia costruito dall'industria italiana. Si tratta anche di pagare la trasferta delle navi, perchè, secondo il protocollo firmato insieme col Trattato di pace il 10 febbraio 1947, non si tratta di una messa a disposizione delle navi, ma di un trasferimento che bisogna pagare, oltre ai lavori che sono stati necessari per mettere in efficienza navi destinate ad altre Nazioni.

Il Governo domanda una prima anticipazione di un miliardo per far fronte a queste spese, e la copertura è assicurata in base alla legge n. 140 del 1° aprile 1949, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei monopoli di Stato.

Propongo ai colleghi di approvare il disegno di legge che ha carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè in applicazione dell'articolo 2 (*b*) del Protocollo delle Quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, è autorizzata una prima spesa di lire 600 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

È altresì autorizzata una prima spesa di lire 400 milioni da devolersi in accreditamento in conto bancario al rappresentante della Marina francese in Roma, in esecuzione dell'Accordo intervenuto in data 14 luglio 1948 tra il Governo italiano e quello francese per la applicazione del citato articolo 57. Detta spesa di lire 400 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 — 4° comma — della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei Monopoli di Stato per l'esercizio 1948-49 (3° provvedimento).

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di una nuova sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) » (278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una nuova sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato numero 278.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do la parola all'onorevole relatore.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Mi riferisco alla mia relazione che commenterò brevemente. Desidero porre in rilievo che lo studio del problema, apparentemente ristretto alla approvazione di questo disegno di legge che autorizza una anticipazione di 800 milioni alla Azienda Carboni Italiani, ha indotto la Commissione Finanze e tesoro, per quanto la materia non fosse di sua specifica competenza, ad interessarsi della sistemazione del patrimonio carbonifero del Sulcis, sotto il riflesso che le anticipazioni debbono essere non frammentarie, ma la risultante dell'armonico esame dei problemi. È inutile che intrattenga il Senato su tutti quelli che sono gli aspetti del problema dell'A.Ca.I. Posso dire solo che c'è stato un drammatico momento in cui pareva che a questa, che è rimasta l'unica risorsa carbonifera nazionale, dovesse addirittura rinunciarsi e dovessero chiudersi le miniere con gravissimi riflessi di carattere sociale, perchè intorno a questo patrimonio carbonifero vivono 80 mila unità tra operai, famiglie e fornitori.

Le cause della crisi sono molteplici e sono state elencate nella mia relazione. Ma finalmente, per lo sforzo concorde sia delle masse, che hanno cercato di aumentare il loro rendimento che era ad un basso livello, sia anche perchè si è riusciti ad iniziare la riorganizzazione tecnica ed amministrativa, questo gravissimo pericolo che minacciava di distruggere una ricchezza nazionale (perchè il problema non è solo sardo, ma nazionale) può dirsi su-

perato. Ma può dirsi superato ad una condizione — ed è questa la sostanza della relazione —, che il problema della Carbonifera sarda sia finalmente affrontato e risolto. C'è un progamma che pone non solo le premesse per una riorganizzazione della gestione amministrativa, ma anche per quel fatale sviluppo delle miniere di carbone che potrà segnare veramente una tappa, secondo noi, importante per l'economia nazionale.

Nella relazione che abbiamo presentato noi abbiamo tenuto a porre in rilievo come non solo il C.I.R., ma anche una Commissione, nominata dal C.I.R. per esaminare il problema della Carbonifera sarda, ha affermato prima che il problema dei carboni sardi è un problema che va risolutamente affrontato e risolto perchè questa è una ricchezza nazionale che non può trascurarsi, e poi ha posto in rilievo che la gestione delle miniere può diventare economica. Quindi non è un peso morto che debba essere risolto solo per i riflessi di carattere sociale (come per molte industrie che in sostanza vengono aiutate a vivere perchè implicano problemi di lavoro, problemi sociali che non possono essere altrimenti risolti). Questo è un problema che può essere affrontato e risolto anche sotto il profilo della convenienza economica e sotto questo profilo la Commissione (della quale, come voi sapete, fanno parte uomini come l'onorevole Paratore e l'onorevole Ricci) ha voluto prospettarlo al Governo invitando questo non solo a dare gli 800 milioni, oggetto in questione e gli altri 3 miliardi e 200 milioni che praticamente serviranno a pagare passività (di questi 4 miliardi che formano il fabbisogno finanziario per la prima parte del programma, soltanto 700 milioni, mi sembra, serviranno ai miglioramenti tecnici, mentre il resto servirà a pagare i debiti, tra cui un miliardo e 100 milioni agli Istituti di previdenza sociale) ma soprattutto la Commissione ha tenuto ad invitare il Governo a considerare il voto di quel Comitato nominato dal C.I.R. che pone la risoluzione del problema sotto un duplice profilo dopo il riassesto tecnico e amministrativo e, cioè, creazione di una centrale termo-elettrica e studio di un più vasto problema: quello degli azotati.

Io ho posto in rilievo nella mia relazione, e la Commissione ha approvato, che questi problemi, naturalmente, implicano un concetto di gradualità nel tempo perchè se il problema della centrale elettrica può essere prontamente risolto, quello della fabbrica di azotati deve venire in un secondo tempo, implicando rilevanti finanziamenti; ma quel Comitato ha posto in rilievo che sia la centrale elettrica sia la fabbrica degli azotati sono sotto il profilo tecnico e sotto il profilo economico pienamente attuabili.

Quindi noi ci auguriamo che il Governo affronti — e noi speriamo che il Senato conforti questo nostro voto — questo problema che risolverà una situazione molto grave per l'economia nazionale. D'altronde bisogna considerare che sia la creazione di una centrale termoelettrica, sia la creazione di una fabbrica di azotati, rientrano praticamente in quel programma di sviluppo dell'industria nazionale, per cui è già prevista la costruzione di centrali termo-elettriche a Civitavecchia, a Napoli, ecc. (nè si comprenderebbe perchè non si dovrebbero costruire centrali laddove c'è il combustibile necessario): lo stesso dicasi per la fabbrica di azotati.

Questi sono i lineamenti della relazione (che io, per riguardo a voi e per l'invito del Presidente esaurisco in questo esame sintetico) approvata dalla Commissione che, non solo vi propone di approvare il disegno di legge, ma anche di ribadire quel voto già espresso da voi in sede di bilancio dell'industria dopo il notevole intervento del collega e amico onorevole Lussu.

Onorevoli colleghi, noi siamo convinti che questo disegno di legge non servirà a far sperperare a beneficio di una parte dell'Italia la ricchezza nazionale, ma servirà a risolvere, nell'interesse dell'economia nazionale, questo problema.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) una nuova anticipazione di lire 800 milioni, allo scopo di provvedere al riassetto della gestione delle sue miniere.

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Gortani del seguente tenore: «Di questa somma, lire 725 milioni saranno riservati alla miniera del Sulcis e 75 milioni alle miniere del Friuli».

Ha facoltà di parlare il relatore per esprimere il pensiero della Commissione.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Non posso accettare l'emendamento per queste ragioni: non vorrei creare un problema di rivalità regionale e in più questo è un problema interno. Noi diamo 800 milioni per l'assetto della A.Ca.I., ma sarà l'A.Ca.I. che, se ne vedrà la convenienza, erogherà parte di questi 800 milioni per sistemare una branca che fa parte di questo complesso. Pregherei pertanto l'amico Gortani di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pella, Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio.

PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio*. Onorevoli senatori, non ho dichiarazioni da fare in aggiunta alla relazione che è stata presentata al disegno di legge; desidero ringraziare l'onorevole relatore per la sua relazione scritta, veramente notevole, e per le dichiarazioni che ha fatto questa mattina. Nella relazione è stato veramente sviscerato questo problema della A.Ca.I., al quale il Governo da tempo sta rivolgendo la sua attenzione. Le considerazioni che ha fatto l'onorevole relatore mi trovano consenziente, salvo una riserva in ordine agli incitamenti al Governo ad affrontare il così detto programma massimo che comprende, non solo il riordinamento delle miniere attualmente in essere, ma anche la costruzione di centrali elettriche e di stabilimenti per gli azotati. Per quanto riguarda gli stabilimenti di azotati, noi ci siamo trovati di fronte a pareri molto discordanti da parte dei tecnici, soprattutto quando assieme alla visione strettamente tecnica dello sfruttamento delle miniere, in correlazione alla conduzione dello stabilimento per gli azotati, si aggiunge l'indagine del problema strettamente economico e degli sbocchi sul mercato interno e internazionale. Non è la prima volta, onorevole senatore Sanna Randaccio, che si è trascinati a considerare economici determinati piani di sfruttamento, i quali partono inconsapevolmente dalla premessa di una presunta stabilità di situazione di mercato in ordine ai prezzi; ma il prezzo è un'entità che si muove tanto facilmente e tanto rapidamente sui mercati interni ed esteri da sconvolgere qualsiasi preventivo di sfruttamento. Ed è per questo interrogativo, ancora prima di fermarci davanti all'importanza delle somme che sarebbero necessarie (perchè si va all'incirca verso i 30 miliardi per attuare il programma massimo), che per il momento si è ritenuto opportuno affrontare il programma del riordinamento delle miniere che costituisce il cosiddetto programma minimo.

PARATORE. E per la centrale termo-elettrica?

PELLA, *Ministro del tesoro ed* ad interim *del bilancio*. Per la centrale l'opinione è prevalentemente favorevole e quindi credo che potremo camminare, ma anche qui debbo ricordare che gli impegni di Governo sono sempre impegni che poi devono essere eseguiti e quindi voglia l'onorevole relatore accontentarsi dell'assicurazione che questo programma intermedio è oggetto di vigile attenzione. Con queste premesse ringrazio il Senato se vorrà onorare il disegno di legge del suo voto favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Gortani e degli altri senatori, io aderisco in pieno al concetto dell'onorevole relatore. Qui noi diamo una sovvenzione ad una determinata società per azioni, la quale è un'impresa industriale complessa con diverse miniere di sfruttamento; vi è una unità della gestione economica di impresa e vi è evidentemente un'unità della gestione della Tesoreria dell'A.Ca.I. È evidente che gli organi amministrativi della A.Ca.I. dovranno utilizzare questi mezzi nel modo migliore per la gestione dell'impresa loro affidata. Io credo che potremmo pregare l'onorevole Gortani di trasformare il suo ordine del giorno in raccomandazione rivolta al Governo e il Governo si farebbe eco di questa raccomandazione presso gli organi dell'A.Ca.I.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Non ho che da ringraziare il Ministro e chiarire appunto che la relazione che noi sottoponiamo al Senato, anche per ragioni di competenza,

non mira ad imporre una soluzione, ma a mettere il Governo di fronte all'opportunità di affrontare e risolvere il problema; si intende nei limiti di quelle che sono le possibilità.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Gortani se consente a convertire il suo ordine del giorno in raccomandazione.

GORTANI. Io aderisco volentieri alla proposta del Ministro, che era anche la proposta che avevo in animo io stesso di fare dopo le parole del relatore; facendo presente che per le miniere del Friuli (Ovaro) si tratta di centinaia di operai che sono stati preavvisati di licenziamento a partire dal primo agosto, donde necessità che l'A.Ca.I. esamini al più presto anche questo problema oltre a quelli della Sardegna.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

LUSSU. Ho preso la parola per una dichiarazione di voto. Io non pensavo affatto di dover prendere la parola poichè mi rimettevo completamente alla relazione veramente notevole che il collega onorevole Sanna Randaccio ci ha presentato. Tutto il problema è chiarito; ma mi consenta l'onorevole Ministro di dire che una certa perplessità mi è venuta dopo le sue dichiarazioni. Se io non ho sbagliato, mi pare che egli scinda il problema in tre parti. La parte iniziale, il minimo finanziamento su cui parliamo; la seconda parte, la Centrale trmoelettrica per cui egli ci ha detto che la opinione è prevalentemente favorevole, ma quasi lasciando in sospeso quello che può essere il pensiero decisivo su questa proposta. Infine sul terzo punto, così come mi è parso di capire, il suo pensiero non solo rimane campato in aria, ma è anche dubitativo. Ora, questa non è la sede di discutere il problema, ma io ricordo all'onorevole Ministro qui presente, che rappresenta il Governo nella sua solidarietà ministeriale, che quando qui discutemmo il bilancio dell'industria e commercio, presente il Ministro competente, il problema è stato ben posto nella sua interezza; e il Ministro poi ha dovuto riconoscere che, sia pure attraverso uno studio severo, è necessario arrivare a questa conclusione ultima, senza di che non c'è soluzione.

Io parlo anche a nome dei colleghi sardi di questa Assemblea, dietro loro invito, e prego l'onorevole Ministro qui presente di agire su questo problema di concerto permanente col Ministro dell'industria e commercio, il quale è chiamato a farsi parte diligente e primaria. In questo modo, sono convinto che anche lo sviluppo dei provvedimenti che si prenderanno sarà in rapporto alle esigenze reali di questo problema presente, nell'interesse della economia generale del Paese, perchè questo non è un problema isolano, locale, bensì è un problema che tocca tutta l'economia nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le condizioni e le modalità per la restituzione, da parte dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.), della suddetta anticipazione, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

All' onere di cui sopra si farà fronte con le maggiori entrate indicate nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, presentato alle Assemblee legislative il 19 gennaio 1949.

(È approvato).

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Terracini, Caron, Varriale, Russo, De Bosio, Barontini, D'Aragona, Parri e Lucifero hanno presentato un disegno di legge recante modificazioni alla legge 15 maggio 1942, n. 889, relativa alle norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (563).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito del Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il disegno di legge: « Restituzione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino, dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica di liquidazione di Bolzano » (539);

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Ricostituzione della Pretura di Francofonte » (538), d'iniziativa del senatore Romano Antonio;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Proroga di agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Massa Carrara e Lucca » (549);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), il disegno di legge: « Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830 » (542), d'iniziativa del senatore Russo;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), i disegni di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 1 miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (545) e: « Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'A.N.A.S., per l'esercizio finanziario 1948-1949 » (546).

Inversione dell'ordine del giorno.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Poichè è presente il Ministro del tesoro, mi permetto di fare la proposta di inversione dell'ordine del giorno, di anticipare cioè la discussione del disegno di legge n. 480 sulle « Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi », del quale sono relatore.

PRESIDENTE. Mi sembra che questa sia una proposta non solo opportuna, ma, direi quasi, necessaria.

La pongo pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi » (480).

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BORROMEO, *segretario*, legge lo stampato n. 480.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e do la parola al relatore, senatore Braitenberg.

BRAITENBERG, *relatore*. Onorevoli senatori, sarò molto breve. Penso che abbiate letto la relazione che ho avuto l'onore di stilare a nome della 9ª Commissione, nella quale ho

indicato tutti i motivi che militano a favore dell'abolizione dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 novembre 1947. Questa abolizione tende essenzialmente a favorire una attività economica di una certa importanza, quale è la cosiddetta lavorazione per conto di Stati esteri. Essa consiste essenzialmente in questo fatto che le materie prime vengono importate dall'estero in importazione temporanea per essere lavorate e per essere poi riesportate all'estero. In sostanza si tratta di una specie di esportazione della nostra mano d'opera.

Quando è stato formulato questo articolo 7 nel 1947, le condizioni economiche del Paese erano differenti da quelle che sono oggi. Lo Stato aveva straordinaria carenza di divise e vi era anche una forte differenza fra il corso libero delle divise e quello ufficiale di consegna all'Istituto scambi. Questi due fatti oggi non esistono più anzi si è dimostrato che la disposizione di legge era nociva per le lavorazioni per conto dell'industria, cosicchè il Ministro con una interpretazione restrittiva dell'articolo 7 già nel febbraio del 1948 ha ammesso certe eccezioni e cioè che la lavorazione delle materie prime importate temporaneamente non devevano essere pagata con divise, ma in lire o eventualmente anche in natura. Questo nei confronti di tutti gli Stati coi quali abbiamo trattati di commercio che prevedevano o il *clearing* o scambi in compensazione.

Oggi siamo anche di fronte a una forte concorrenza estera. La Francia, specialmente, permette senz'altro la importazione di materie prime in pagamento del lavoro di trasformazione delle stesse. Perciò se noi vogliamo sostenere la concorrenza, dobbiamo assolutamente provvedere a metterci su un piede di parità in confronto dei Paesi concorrenti. Per queste ragioni la Commissione propone l'accettazione del disegno di legge che abolisce l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pella, Ministro del tesoro.

PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione che è stata presentata: desidero ringraziare l'onorevole senatore per avere scolpito in termini così chiari il problema oggetto del progetto di legge. Si tratta di concedere a numerose imprese italiane la possibilità di lavorare per conto terzi ottenendo un pagamento, per la lavorazione, materie prime anzichè divise. Evidentemente è un contributo notevole che si dà alla ripresa economica; si tratta di semplificare tutto il sistema. E come già vi fu immediatamente dopo la guerra un largo afflusso di materie prime estere che vennero in Italia, per essere lavorate con questo sistema, io credo di poter formulare la previsione che ci sarà permesso di riprendere quelle correnti di lavoro che allora si iniziarono.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, è abrogato.

(È approvato).

Art. 2.

La data di entrata in vigore della presente legge è quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Non essendo presente il Ministro di grazia e giustizia, il quale avrebbe dovuto assistere alla discussione dei successivi provvedimenti all'ordine del giorno, sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta sospesa alle ore 12.10 è ripresa alle ore 12.20).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, per la assenza di un rappresentante del Governo, competente nelle materie che dobbiamo discu-

tere, sono costretto a rinviare la seduta. Noi ci rendiamo conto che la continua necessità di partecipare alle sedute delle due Camere possa impedire al Ministro di venire qui; ma avrebbe potuto intervenire il Sottosegretario di Stato. Si trattava del resto di progetti dichiarati urgenti e messi all'ordine del giorno per desiderio del Governo stesso.

Ad ogni modo prego il rappresentante del Governo presente nell'Aula di farsi interprete del rincrescimento mio e dell'Assemblea per questo atteggiamento poco riguardoso verso il Senato.

Oggi alle ore 16,30 seduta pubblica, con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,25).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti